

STATUTO

**"COOPERATIVA LEGNANESE
SERVIZI COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"
O**

**PIU'
SEMPLICEMENTE
"COO.LE.SER.
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L." - IN
LIQUIDAZIONE
COATTA
AMMINISTRATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA
FRATELLI CAIROLI 7

Numero REA: VA - 184707

Codice fiscale: 01463040129

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

AUEGATO -B- ATTO REP. N. 106801/8542
DOTTOR TOMASO BORTOLUZZI

COO.LE.SER COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata sotto la denominazione "COOPERATIVA LEGNANESE SERVIZI Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata" più semplicemente "COO.LE.SER. Cooperativa Sociale a r.l.".

ART. 2

La Cooperativa ha sede in Busto Arsizio.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed unità locali..

ART. 3

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e verrà prorogata automaticamente di tre anni in tre anni qualora nessun socio ne chieda lo scioglimento con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza.

ART. 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini; più specificatamente, si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo umano e l'integrazione sociale di persone in stato di bisogno, attraverso l'esercizio, nei diversi settori dell'economia, delle attività qui di seguito individuate e ritenute più idonee per il conseguimento di tale scopo sociale.

La Cooperativa non ha finalità di lucro.

Essendo Cooperativa sociale si attiene alla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in particolar modo agli articoli 1,2,3,4,5,10 e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed

Amministratore + protocollo

in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la centralità dell'uomo, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità, rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e della collettività deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale. Perciò stesso la Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 ed ai suoi organismi periferici territorialmente competenti.

ART. 5

La Cooperativa ha come scopo il reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate quali individuate ai sensi dell'art. 4, n° 1, della L. n° 381/1991 mediante la loro partecipazione, unitamente con gli altri soci cooperatori e volontari, alle attività lavorative in forma associata inerenti l'oggetto sociale

La Cooperativa intende, in tale ambito, fornire occasioni di lavoro e continuità di occupazione a persone in cerca di occupazione coinvolgendo le risorse umane, professionali e di volontariato anche riunite in associazioni presenti nella comunità locale.

La Cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento, con le prestazioni d'opera lavorativa rese dai suoi soci di:

- servizi di pulizia, disinfestazioni, manutenzione del verde, movimentazione merci, facchinaggio, traslochi e trasporti rivolti a privati o enti pubblici;
- gestione di parcheggi, trasporto di persone anziane e disabili presso i centri di cura, trasporto di pasti alle mense collettive, gestione di mense pubbliche, e private e altre attività preparatorie, complementari od accessorie;
- produzione, lavorazione e commercio di manufatti in genere in proprio e per conto terzi.

Po

int

ss

st

st

st

st

F

a

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Nei lavori assunti e/o eseguiti dalla Cooperativa debbono essere impiegate persone appartenenti alle categorie svantaggiate in misura non inferiore al 30% di tutti gli altri lavoratori, soci o eventualmente non soci, della Cooperativa.

Compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate debbono essere socie.

La Cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Le prestazioni di lavoro dei soci per la loro partecipazione allo scambio mutualistico inerente le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono disciplinate da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della L. 3/4/2001 n° 142; altri regolamenti possono disciplinare il funzionamento e lo svolgimento delle attività sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Amministratore Delegato

omo, Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa,
tario, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando attivamente alla gestione e alla crescita della
ondo cooperativa prestando la propria opera lavorativa, retribuita o gratuita, ai sensi di quanto stabilito al
successivo art. 7.

tutti La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote
esso sottoscritte.

lelle

ART. 7

suoi

Possono essere soci della Cooperativa:

ali

ne,

ata

a

to

se

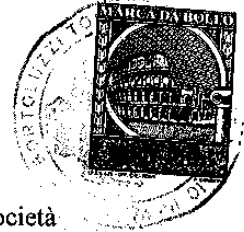
,

i

,

- a) in qualità di soci cooperatori ordinari, le persone fisiche che, in possesso della capacità di agire e di specifiche cognizioni, esperienze e professionalità inerenti le attività che costituiscono l'oggetto sociale della Cooperativa, intendano concorrervi partecipando allo scambio mutualistico con l'apporto delle proprie prestazioni d'opera a titolo oneroso;
- b) in qualità di soci cooperatori "in formazione", ai sensi terzo comma dell'art. 2727 del Codice Civile, in numero non superiore ad un terzo del totale di tutti i soci, coloro che, avendo raggiunto l'età prevista dalle leggi speciali per prestare lavoro ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del Codice Civile, intendano acquisire le anzidette competenze, esperienze e professionalità partecipando, a titolo oneroso, al lavoro in forma associata per le attività sociali ed allo scambio mutualistico;
- c) in qualità di soci volontari le persone fisiche che, in possesso dei medesimi requisiti, intendono eseguire gratuitamente prestazioni lavorative nelle attività espletate dalla Cooperativa al fine di cooperare all'inserimento lavorativo e sociale delle persone appartenenti alle categorie disagiate di cui all'art. 5 che precede e di concorrere, in tal modo, al raggiungimento dello scopo mutualistico della Cooperativa;
- d) le persone giuridiche e gli Enti in genere i cui statuti prevedano scopi convergenti con quelli perseguiti dalla Cooperativa, il finanziamento o lo sviluppo della cooperazione sociale.

Possono essere altresì ammessi a far parte della compagine sociale elementi tecnici in numero strettamente necessario per il buon funzionamento della Cooperativa.



Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della società

ART. 7 bis

Le persone appartenenti alle categorie svantaggiate debbono, compatibilmente con il loro stato soggettivo, far parte della compagine societaria in qualità di soci cooperatori ordinari od "in formazione" ed, a norma dell'art. 4, comma secondo, della citata L. n° 381/1991, debbono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa.

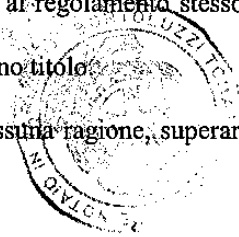


ART. 7 ter

I soci cooperatori "in formazione" non possono superare il limite massimo di un terzo di tutti i soci e sono ammessi in una categoria speciale, hanno il diritto ed il dovere di partecipare, con le loro prestazioni di lavoro, alle attività sociali in maniera da acquisire o perfezionare le professionalità inerenti le attività stesse ed hanno diritto a partecipare allo scambio mutualistico nei modi previsti dal regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 5 e dai contratti individuali stipulati con la Cooperativa in conformità a quanto previsto dal regolamento stesso.

L'ammissione nella categoria speciale è funzionale ai procedimenti formativi o di perfezionamento, è limitata ai tempi a tal fine previsti nei singoli contratti individuali, è condizionata al conseguimento della formazione o del perfezionamento e non può eccedere comunque i cinque anni dall'ammissione; conseguiti la formazione od il perfezionamento secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 5 e/o dai contratti individuali conclusi in base al regolamento stesso, i soci entrano a far parte della compagine sociale quali soci cooperatori a pieno titolo.

La permanenza nella categoria speciale non può, in nessun caso e per nessuna ragione, superare i cinque anni dalla data dell'ammissione.



Amministratore *Procuratore*

ART. 7 quater

I soci volontari sono iscritti in apposita, separata sezione del libro dei soci.

ART. 8

Le persone fisiche che intendono essere ammesse a far parte della compagine sociale in qualità di soci cooperatori ordinari od "in formazione" debbono farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale; b) attività svolta; c) possesso di cognizioni, esperienze e livelli di professionalità inerenti le attività svolte dalla Cooperativa, od aspirazione a conseguirle od a pervenire al perfezionamento di esse; d) tipo di scambio mutualistico a cui intende partecipare; e) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere; e) dichiarazione attestante di aver preso conoscenza del presente statuto, di approvarlo nel suo complesso ed in ciascuno degli articoli di cui si compone, di non trovarsi in alcuna delle condizioni che a norma dell'articolo precedente ne impediscono l'ammissione nella compagine sociale, d'impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo qualora determinato dall'assemblea dei soci e l'eventuale tassa di ammissione qualora determinata dal Consiglio di Amministrazione; f) l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; l'accettazione espressa delle clausole di cui agli articoli 36, (clausole mutualistiche, inderogabilità, nullità degli atti compiuti in violazione), 35 e 35 bis (arbitrato), 38 (domicilio eletto) e 39 (modi delle comunicazioni).

Coloro che aspirano ad essere ammessi quali soci volontari, debbono specificare altresì la gratuità delle prestazioni di lavoro nelle attività svolte dalla Cooperativa.

Coloro che appartengono ad una delle categorie svantaggiate debbono allegare alla domanda la documentazione, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, che ne attesti la condizione di persone svantaggiate.

Le persone giuridiche e gli enti che intendono essere ammessi a far parte della compagine sociale debbono farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando a) la ragione sociale o



denominazione, la propria natura giuridica, la sede, il codice fiscale ed ogni altro elemento
occorrente per l'esatta identificazione del richiedente; b) l'attività svolta; c) il numero delle quote
che intende sottoscrivere; d) il tipo di scambio mutualistico a cui intende concorrere o partecipare;
e) il nominativo della persona fisica che, a norma dello statuto del richiedente o per delega fattane
dal competente organo del richiedente medesimo, lo rappresenterà nelle assemblee ed
eventualmente negli altri organi sociali, nonché l'impegno di comunicarne tempestivamente
l'eventuale sostituzione; f) dichiarazione attestante di aver preso conoscenza del presente statuto, di
approvarlo ed accettarlo nel suo complesso ed in ciascuno degli articoli di cui si compone, di non
trovarsi in alcuna delle condizioni che a norma dell'articolo precedente ne impediscono
l'ammissione nella compagine sociale, d'impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo qualora
determinato dall'assemblea dei soci e l'eventuale tassa di ammissione, se deliberata dal Consiglio di
Amministrazione; g) copia del provvedimento con cui il competente organo delibera la richiesta di
ammissione, indica la persona fisica designata a rappresentarla nella Cooperativa (se diversa dalla
persona che ne ha la legale rappresentanza), stabilisce l'ammontare del capitale che intende
sottoscrivere, assume gl'impegni, gli obblighi e gli oneri derivanti dal presente statuto ed accetta
espressamente le clausole di cui agli artt. 36, 35 e 35 bis, 38 e 39 del presente statuto; h) l'impegno
di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda, a pena d'irricevibilità, dovrà essere allegata copia autentica dello statuto
dell'aspirante socio.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui
all'articolo precedente, delibera entro sessanta giorni sulle domande di ammissione secondo criteri
non discriminatori, in maniera coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività in fase di
svolgimento o prossima ad essere svolta, stabilendo altresì il termine, comunque non inferiore a
quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui appresso, entro il quale

Amministratore *Procuratore*

debbono essere eseguiti i versamenti delle quote sottoscritte, dei sovrapprezzi eventualmente deliberati dall'assemblea e delle tasse di ammissione eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità dei versamenti.

La delibera di ammissione deve, a cura dell'organo amministrativo, essere annotata nel libro dei soci e comunicata agli interessati con ogni possibile sollecitudine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo, a norma di legge, a far prova della ricezione della comunicazione, del contenuto di essa e della data di ricevimento.

Il mancato versamento entro il termine all'uopo comunicato determina l'inefficacia della delibera di ammissione.

In caso di rigetto di domanda di ammissione, la delibera dev'essere motivata ed essere integralmente comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla proposizione della domanda stessa, nelle stesse forme di cui al secondo comma del presente articolo.

Contro il rigetto della domanda, l'interessato può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre ricorso all'assemblea facendone apposita istanza scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a far prova della ricezione dell'istanza, del contenuto di essa e della data di ricevimento.

L'assemblea, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima sua convocazione successiva alla proposizione del ricorso.

La delibera dell'assemblea dev'essere motivata in ogni caso e dev'essere comunicata anche all'interessato in uno dei modi di cui all'art. 39 del presente statuto.

Nel caso che l'assemblea deliberi in senso opposto a quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea entro il termine di trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 10

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle somme relative alle quote sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

I soci hanno diritto di partecipare agli scambi mutualistici, alle attività della società e di concorrere a determinarne le politiche attraverso la partecipazione alla vita della società stessa nelle sue sedi istituzionali; hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa abbia più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare, a mezzo di un loro rappresentante, eventualmente assistito da un Professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Tali diritti non possono essere esercitati dai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a versare, secondo le modalità ed entro i termini all'uopo fissati dal Consiglio di Amministrazione, le quote sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a titolo di rimborso delle spese occorse per l'istruzione della domanda di ammissione.

ART. 11

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento.

Amministratore

+ R. R. R.

comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società ed i soci, può rinviare il rimborso fino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione, sia per i motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Al recesso consegue la cessazione dei rapporti inerenti lo scambio mutualistico, con effetto dalla delibera con cui il Consiglio di Amministrazione abbia verificato la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni che lo legittimano.

ART. 13

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; alla decadenza consegue la contestuale cessazione del rapporto di lavoro, quale che ne siano tipologia e natura giuridica, mutualistico, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con la stessa delibera, non fissi una diversa data per la cessazione del rapporto di lavoro per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio dell'attività lavorativa in corso.

ART. 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa, o si renda moroso nel pagamento dell'azione sottoscritta, o senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa, od in qualsiasi maniera pregiudichi o minacci di pregiudizio l'immagine della Cooperativa e la sua attività: in questi casi, salvo che l'inadempienza integri la fattispecie prevista al comma successivo, il socio deve essere invitato, in uno dei modi di cui all'art. 39, a mettersi in regola e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) sia inadempiente agli obblighi derivanti dal regolamento delle prestazioni lavorative dei soci e/o del contratto individuale di lavoro, quale che ne sia la tipologia e la natura giuridica, in maniera tale che l'inadempienza sia altresì importante, ai sensi dell'art. 1455 C.C., rispetto ai doveri derivanti dal rapporto sociale; in tal caso i fatti o le omissioni costituenti violazioni debbono essere contestati all'inadempiente in uno dei modi di cui all'art. 39 con espressa assegnazione del termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione per far pervenire le proprie eventuali giustificazioni scritte e l'esclusione può essere deliberata solo a seguito di valutazione delle ragioni addotte a giustificazione o dell'avvenuta vana scadenza del termine anzidetto. L'esclusione comporta la contestuale estinzione anche dei rapporti di lavoro, quale che ne siano tipologia e natura giuridica.

ART. 15

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 9, 11, 12, 13 e 14, devono essere motivate ed integralmente comunicate in uno dei modi di cui all'art. 39, all'interessato il quale può ricorrere all'Arbitro Unico di cui all'art. 35..

Il ricorso a pena di decadenza, deve essere proposto entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione: esso non ha effetto sospensivo.

L'esclusione comporta la contestuale estinzione anche dei rapporti di lavoro, quale che ne siano tipologia e natura giuridica.

Amleto Vigorelli *Tropeo*

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 25,00;
- b) dal fondo di riserva legale indivisibile;
- c) dal fondo costituito per l'accantonamento del soprapprezzo delle quote;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o del presente statuto non possono essere ripartite fra i soci neppure dopo lo scioglimento e la liquidazione della società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il fondo di riserva legale è costituito:

- a) dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale di cui all'art. 20;
- b) dalle quote non rimborsate ai sensi dell'art. 11;
- c) da qualunque altro importo che pervenga alla società per atti di liberalità o lasciti.

ART. 17

Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 19

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori debbono documentare nella nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Il progetto di bilancio dev'essere accompagnato da una relazione sulla gestione in cui debbono essere specificatamente esposti i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità al carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. In tale relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate in merito alle domande di ammissione di nuovi soci.

Il progetto di bilancio, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione, dev'essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione deve dar conto, nella relazione sulla gestione, delle ragioni del differimento.

Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio di esercizio dev'essere depositato, a cura degli Amministratori, presso l'albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, nel redigere il progetto di bilancio, può appostare somme nel conto economico a titolo di ritorno in favore dei soci, nel rispetto della vigente normativa, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Antonio Vignati

Prodotto Cui

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni, che possono essere attribuiti mediante erogazione diretta, ovvero mediante aumento gratuito del numero delle quote in titolarità di ciascun socio ovvero anche mediante la combinazione di entrambe le suddette modalità.

La ripartizione ed attribuzione del l'importo destinato a ristorni dev'essere eseguita, in ogni caso, in funzione della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi nello specifico esercizio tra la Cooperativa e ciascun socio.

ART. 20

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli come segue:

- a) una quota non inferiore al 30% dev'essere destinata alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorni, nei limiti e secondo le previsioni delle leggi vigenti e dell'art. 19 del presente statuto
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, alle condizioni e nei limiti consentiti dall'art. 7 della L. 31/1/1992 n° 59 e comunque alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini tributari;
- e) un'eventuale quota a titolo di dividendi, in misura in nessun caso superiore all'interesse massimo dei buoni postali infruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ai sensi dell'art. 2514, comma 1°, lettera a), del Codice Civile od entro i diversi limiti che fossero imposti da future diverse disposizioni aventi forza di legge;
- f) quanto eventualmente residua, a riserva straordinaria.



In deroga a quanto sopra l'assemblea, fatte salve la destinazione del 30% a riserva legale indivisibile e la quota destinata ai Fondi mutualistici, può sempre deliberare la destinazione del residuo a riserva indivisibile.

L'assemblea può però sempre deliberare che in deroga a quanto sopra, sia devoluta al fondo di riserva la totalità dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio salvo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi della Cooperativa:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

a) Assemblea

ART. 22

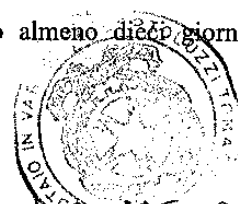
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee straordinarie sono convocate per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse.

ART. 23

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare; l'avviso deve essere affisso in modo ben visibile nei locali della sede sociale e dev'essere comunicato a tutti i soci con uno dei mezzi indicati all'art. 39 del presente statuto almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Amministratore



Prodotto

Nell'avviso suddetto devono essere indicati anche il luogo, la data e l'orario dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione od, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato: l'assemblea può sempre, però, nominare altro socio a presiederla.

Quando non siano presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario: il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno ai sensi e per gl'incombenti di cui all'art. 19 del presente statuto; è convocata altresì tutte le volte che ne ricorra la necessità o che il Consiglio di Amministrazione ne avverta l'opportunità, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti, al momento della richiesta, a tutti i soci aventi diritto di voto, ovvero dal Collegio Sindacale (se nominato).

In tali ultimi casi la convocazione dell'assemblea dev'essere deliberata ed eseguita dagli Amministratori senza indugio e, comunque, entro giorni venti dalla ricezione della richiesta; la data



dell'adunanza di prima convocazione dev'essere fissata non oltre trenta giorni dalla convocazione e quella dell'eventuale adunanza in seconda convoca non oltre otto giorni dalla prima.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, di cui al comma precedente, non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione e delibera sulla destinazione degli utili;
- provvede alla nomina il Consiglio di Amministrazione determinandone il numero dei componenti, alla nomina del Presidente del Consiglio stesso ove non preferisca demandarne la nomina ai Consiglieri così nominati, all'eventuale nomina dei Sindaci, ne stabilisce i compensi;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci;
- approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci, non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sull'erogazione dei ristorni di cui all'art. 19, terzultimo, penultimo ed ultimo commi, del presente statuto;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporti, anche economici, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;

delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento, ancorché qui non previsto, che non sia attribuito alla competenza dell'assemblea straordinaria.

E' competenza altresì dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti e nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire i criteri e

Amministratore

Procuratore

modalità per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione Cooperativa da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dall'art. 2365 del Codice Civile e dalle altre leggi alla sua competenza.

ART. 24

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e la liquidazione della società, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Nel caso di deliberazione della trasformazione della società i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società stessa.

ART. 25

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società.

Ciascuno dei soci ha diritto ad esprimere un solo voto, quale che sia il numero delle quote sottoscritte; i soci persone giuridiche od Enti collettivi hanno diritto di esprimere anch'essi un solo voto quale che sia il numero delle quote sottoscritte.

ART. 26

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta, salva diversa deliberazione dell'assemblea stessa che può sempre nominare altro socio presente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, da un Socio scelto fra i soci presenti.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina del segretario che può essere anche una persona non socia e quando occorrono due scrutatori; nell'assemblea straordinaria la funzione di Segretario è svolta dal Notaio.

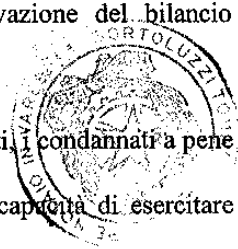
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da segretario..

B) Consiglio di Amministrazione

ART. 27

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, nominati dall'assemblea ordinaria che ne determina altresì, di volta in volta, il numero in modo che sia sempre un numero dispari. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi consecutivi e cessano dalla carica in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Amministratori gl'interdetti, gl'inabilitati, i falliti, i condannati a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare



Amministratore

7 p. 005.000

uffici direttivi; qualora una delle anzidette cause ostative sopravvenga nel corso del mandato determina l'automatica decadenza dalla carica.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei seguenti titoli di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) non avere riportato condanne penali per reati finanziari, fallimentari o per altri reati connessi con l'espletamento di attività economiche condotte direttamente in qualità d'imprenditore od anche nella funzione di organo sociale monocratico o collegiale d'imprese collettive o di società di capitali;
- b) essere in possesso di cognizioni e/o esperienze nelle discipline concernenti la gestione delle attività svolte dalla società o, comunque, di capacità professionali suscettibili di proficuo impiego nella gestione sociale;
- c) non essere legati da vincoli giuridici o di sudditanza economica, o sociale, o politica, a persone od enti, pubblici o privati, aventi interessi incompatibili con le finalità e gli obiettivi del movimento cooperativistico in genere e della Cooperativa in particolare.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione, se già non lo abbia fatto l'assemblea, nomina, il Presidente ed un Vice-Presidente scegliendoli fra i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può anche affidare specifici incarichi a suoi componenti, singoli, in maniera tale però che il numero complessivo di essi resti sempre inferiore alla metà dei componenti il Consiglio stesso, precisandone i contenuti ed i poteri, con esclusione dei poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, del Codice Civile, nonché delle funzioni e dei poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci.

In ogni caso, le remunerazioni delle prestazioni mutualistiche, i ristorni, i conferimenti, le cessioni o gli acquisti di aziende o di rami di aziende, la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in altre società, sono riservate al Consiglio di Amministrazione nella sua piena collegialità.



Gli eventuali compensi dovuti ai Consiglieri che, in conformità del presente statuto, siano investiti di particolari cariche e funzioni, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale se nominato.

L'assemblea, con la delibera con cui nomina gli Amministratori, può determinare gli eventuali compensi per tutta la durata del mandato; in alternativa, può determinare gli eventuali compensi per ciascun esercizio sociale con apposita delibera all'inizio dell'esercizio stesso; ai Consiglieri spetta comunque, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro un Presidente ed un Vice-Presidente, se non già nominati dall'assemblea in sede di elezione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Il Consiglio è convocato dal Presidente od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente, ogni qual volta ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche un solo Consigliere.

La convocazione è fatta presso la sede sociale od, in caso d'indisponibilità od inagibilità, in altro locale da indicarsi da chi esegue la convocazione, comunque entro il territorio del Comune ove ha sede legale od operativa la società, a mezzo di avviso contenente l'indicazione degli oggetti da trattare. L'avviso dev'essere portato a conoscenza degli altri Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo a norma dell'art. 39 del presente statuto in modo che tra la ricezione dell'avviso stesso e la seduta del Consiglio intercorrano almeno tre giorni liberi, salvo che ricorrano ragioni di particolare urgenza in relazione ad eventi imprevisti che impongano decisioni immediate ed indilazionabili, nel qual caso la convocazione può essere eseguita con qualsiasi mezzo e con preavviso anche di sole ventiquattro ore.

Amilab Viganti

+ p. r. o. c. e. d. e. n. t. e.

In tale ultimo caso, peraltro, qualora alla seduta non abbiano partecipato tutti i Consiglieri e/o il Collegio Sindacale, se nominato, le delibere adottate in via d'urgenza debbono essere nuovamente sottoposte al Consiglio convocato nel rispetto delle modalità e dei termini fissati in via generale.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni da esso adottate è redatto da un Segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma del presente statuto, che lo sottoscrivono.

ART. 29

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salva la necessaria autorizzazione dell'assemblea nei casi previsti da questo statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni sulla mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e segg. del Codice Civile e salve le attribuzioni che, per legge e/o per il presente statuto sono riservate alle assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare ed a titolo puramente esemplificativo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea;
- b) delibera ed autorizza gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; conferisce procure generali o speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 31 di questo statuto;
- c) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale della Società e ne fissa le attribuzioni e le mansioni ove già non siano stabilite in alcuno dei regolamenti interni;
- d) delibera l'adesione della Società ad una delle Associazioni nazionali di promozione ed assistenza del movimento Cooperativo, ad organismi federali o consorziali;

e) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea.

Nella relazione al bilancio, di cui all'art. 2428 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la permanenza del requisito della mutualità prevalente, nonché le determinazioni assunte sulle domande di ammissione di nuovi soci.

ART. 30

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Amministratori, in maniera peraltro che resti in carica la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se nominato, a reintegrare, mediante cooptazione, il numero dei componenti il Consiglio stesso; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima assemblea.

Se, viceversa, viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti debbono convocare immediatamente l'assemblea stessa perché provveda alla sostituzione di quelli mancanti; gli Amministratori così nominati restano in carica sino al termine del mandato degli altri.

ART. 31

Il Presidente ha la rappresentanza della società e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale; ha, pertanto, il potere di riscuotere pagamenti di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo da privati e pubbliche amministrazioni rilasciandone quietanze liberatorie, di nominare Avvocati e Procuratori, stare in giudizio davanti qualsiasi Autorità giudiziaria e/o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, rispondere all'interrogatorio formale, deferire, prestare e riferire giuramento decisorio, suppletorio od estimatorio, rinunciare agli atti processuali ed alle domande od accettarle, conciliare e transigere; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può

Amministratore *T. Portocarr*

Nei casi urgenti, qualora non sia possibile procedere alla convocazione d'urgenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi, nei modi e nei termini di cui all'art. 28 o non sia stato raggiunto il numero legale per la valida costituzione dell'adunanza, il Presidente provvede con i poteri del Consiglio di Amministrazione, al quale sottopone poi le proprie deliberazioni per la ratifica nella successiva adunanza. La mancata ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente non ha effetti verso i terzi.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente.

c) Collegio Sindacale

ART. 32

Qualora venissero a realizzarsene i presupposti indicati dall'art. 2543, comma 1, del Codice Civile, la società procederà alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea scegliendoli fra Revisori ufficiali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia e ne nominerà il Presidente.

E' comunque in facoltà dell'assemblea istituire, in qualsiasi momento, il Collegio Sindacale anche qualora non ne ricorrano i presupposti anzidetti ed eliminarlo ove non ricorrano i presupposti che lo rendono obbligatorio.

ART. 33

Qualora sia istituito il Collegio Sindacale, Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere rieletti.

Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,



sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito, all'atto della loro nomina, con delibera dell'assemblea per tutta la durata del loro ufficio.

Degli accertamenti eseguiti devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART. 34

I sindaci, se nominati, devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblies.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee, e durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Amministratore *Troisier*

I sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

ART. 35

Clausola arbitrale

Le controversie inerenti il recesso, la decadenza o l'esclusione di singoli soci, comprese quelle inerenti la liquidazione del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 20 di questo statuto, nonché quelle relative alla determinazione e della corresponsione dei dividendi e/o dei ristorni, sono attribuite in via esclusiva alla cognizione e decisione di un Arbitro Unico da nominarsi, su richiesta della parte istante, dal Presidente dell'Associazione nazionale di assistenza e rappresentanza riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 a cui sia aderente la Cooperativa ovvero, qualora la Cooperativa non sia aderente ad alcuna Associazione o questa non provveda alla nomina dell'Arbitro entro trenta giorni dalla richiesta, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo in cui la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato è stabilita dall'Arbitro entro il territorio della provincia in cui trovansi la sede legale della società., all'occorrenza anche presso la sede della società stessa.

ART. 35 bis

Procedimento, lodo.

La domanda di nomina dell'Arbitro, che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere, dev'essere notificata a cura della parte istante all'organo che dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro ed alla controparte a mezzo di atto stragiudiziale nei modi di cui agli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile; una copia della domanda di arbitrato con le relate delle eseguite notificazioni dev'essere, senza indugio, depositata dagli Amministratori presso il registro delle imprese.



L'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno; in ogni caso:

- assegna alle parti i termini per la precisazione delle rispettive domande, eccezioni, istanze anche istruttorie e per la produzione di documenti;

- assegna alle parti stesse ulteriori termini per il deposito di repliche nonché, ove la necessità ne sia insorta a seguito ed in dipendenza delle eccezioni, o delle istanze istruttorie, o delle produzioni di cui sopra, per la formulazione di ulteriori eccezioni, istanze istruttorie e/o per la produzione di ulteriori documenti.

Non si applica la disposizione di cui all'art. 819, comma primo, del Codice di procedura civile.

L'Arbitro deve depositare il lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo che le parti ne concedano la proroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 820 del Codice di procedura civile.

Il lodo è sempre impugnabile a norma degli artt. 829, primo comma, e 381 del Codice di procedura civile.

Per quanto qui non espressamente previsto e stabilito, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del Codice di procedura civile nonché degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n° 5.

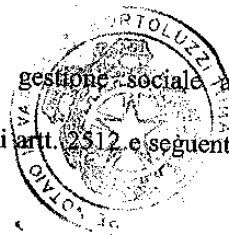
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VII

MUTUALITA' PREVALENTE - REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 36

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli artt. 2512 e seguenti del Codice Civile.



Amministratore *Procuratore*

In nessun caso la Cooperativa può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque mai in misura superiore a quella stabilita da eventuali future disposizioni normative per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci, neppure a seguito e per effetto dello scioglimento della società.

Allo scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto unicamente il capitale sociale eventualmente rivalutato alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 della L. 31/1/1992 n° 59 ed i dividendi eventualmente maturati, dev'essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della stessa legge.

Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate; eventuali delibere od atti posti in essere in violazione di esse sono nulli ed improduttivi di effetti giuridici.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 37

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 24, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri.

ART. 38

Elezione di domicilio, luogo delle comunicazioni.

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società hanno domicilio eletto nel luogo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori, in uno dei modi di cui al successivo art. 39; i soci ammessi dopo la

costituzione della società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispettive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori in uno dei modi di cui al ripetuto art. 39. Gli Amministratori annotano, senza indugio, nel libro soci le comunicazioni di variazione di domicilio.

ART. 39

Modo e forma delle comunicazioni.

Ogni comunicazione dev'essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita senza busta, in modo che il timbro postale risulti apposto sul foglio contenente la comunicazione stessa;
- ovvero mediante lettera consegnata a mano con contestuale restituzione di copia sottoscritta dal destinatario per attestazione dell'avvenuta ricezione e della data in cui l'ha ricevuta;
- ovvero mediante telegramma;
- ovvero mediante atto stragiudiziale notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile;
- ovvero, qualora il socio abbia indicato, nella comunicazione di domicilio ai sensi dell'articolo precedente, il proprio indirizzo di posta elettronica ed abbia espressamente chiesto che ogni comunicazione gli fosse fatta a tale indirizzo, mediante e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario.

ART. 40

Disciplina di riferimento.

Alla Cooperativa ed ai rapporti societari si applicano le disposizioni previste dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, se adottati, nonché le disposizioni contenute nel titolo VI del Codice Civile ed, in quanto compatibili, quelle previste dal medesimo Codice in materia di società a responsabilità limitata; si applicano, inoltre, tutte le disposizioni di legge previste per le società cooperative, ancorché qui non indicate.

Amministratore + *provisori*

Eventuali norme inderogabili di legge che dovessero sopravvenire, sono recepite di pieno diritto nel presente statuto, anche a modifica od in sostituzione delle clausole statutarie che con esse fossero incompatibili.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.



*Amministratore
Tolleda
Gestore*

